



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, nella persona del Giudice delegato, Dott. Francesco Paolo Grippa, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto con **P.U. 36-1/2024** promosso da:

████████████████████, nato a ██████████, il ██████████, rappresentato e difeso dall'████████████████████
████████████████████ ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. del difensore
████████████████████

RICORRENTE

Oggetto: ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Conclusioni: *“All’Ill.mo Giudice del Tribunale di Urbino, ritenuti ammissibili la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia:*

- In via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano disponendo, altresì, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

- In via preliminare: disporre che non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In particolare, che venga sospesa la trattenuta di 1/5 della pensione da parte di ██████████

- In via principale: disporre con decreto ai sensi dell’art. 70, c. 1, Dlgs. 14/2019 che il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell’Occ, ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare osservazioni o istanza e disporre che non possano essere proseguiti i versamenti a favore di cessionari di quota della pensione del sig. ██████████”

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato il 3 dicembre 2024, [REDACTED] ha chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, affermando di essere residente [REDACTED] di possedere la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e) c.c.i.i., di versare in una situazione di sovraindebitamento (così come definita dall'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i.), di non aver mai fatto ricorso all'esdebitazione e ad altri procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il ricorrente ha affermato di essere in pensione dal gennaio 2012, ma di aver precedentemente svolto attività lavorativa, in qualità di operaio, presso la ditta [REDACTED]; attualmente, vive con sua moglie, con cui è sposato dal 1981 e dal cui matrimonio sono nati i figli [REDACTED], maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Lo squilibrio economico e finanziario [REDACTED] è sorto a seguito di una serie di fidejussioni rilasciate a partire dal 2003 a favore di sua moglie, [REDACTED] titolare di un negozio di produzione di pasta fresca. Nel 2010, il ricorrente, a fronte di problemi di salute sia di sua moglie che di sua figlia, nonché di una cartella di pagamento esattoriale per €50.000,00 notificata a sua moglie, ha contratto un mutuo di €100.000,00 – originariamente della durata di 15 anni (rata di €850,00 mensili) e poi rinegoziato portando la durata sino al 2037 (rata di €548,00 mensili) – garantito da ipoteca su immobili del ricorrente. La crisi della situazione economica e finanziaria ha tuttavia portato all'inadempimento del pagamento delle rate e, quindi, all'avvio di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'immobile adibito a casa familiare, pendente presso questo [REDACTED] nonché nel 2024 alla stipula di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con [REDACTED] per €13.379,63 (rata di €184,00 mensili), necessaria a far fronte all'istanza di conversione del pignoramento, che però non è stata accolta in sede esecutiva.

Il monte debitorio del ricorrente è pari ad €307.778,65, a cui devono aggiungersi le spese per la procedura esecutiva.

Dal lato attivo, [REDACTED] è titolare della piena proprietà dell'immobile adibito ad abitazione familiare, di un laboratorio e di un terreno, beni questi oggetto della procedura esecutiva immobiliare già citata, nonché della quota di 1/3 di un fabbricato e di diversi terreni [REDACTED]; il patrimonio immobiliare è stimato in circa €134.200,00. A ciò si aggiunge un'autovettura immatricolata nel 2009 dal valore di circa €3.000,00, nonché disponibilità liquide per circa €9.750,00. Il ricorrente percepisce altresì una pensione di €13.654,00 annuali, pari ad €934,00 mensili, su cui grava la cessione del quinto dello stipendio che è già stata menzionata; la moglie del ricorrente, invece, percepisce un [REDACTED], ma dal 2028 percepirà una pensione mensile di circa €500,00 che andrà a sommarsi al futuro reddito che produrrà dall'attività svolta presso il suo negozio di pasta fresca. Pertanto, [REDACTED] è resa disponibile a versare alla procedura una finanza esterna mensile pari ad €400,00 per i primi 3 anni e di €937,50 circa dal quarto anno in poi.

Le spese per il mantenimento della famiglia sono state complessivamente stimate in circa €900,00 mensili.

Il ricorrente ha quindi proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore della durata di 12 anni, consistente nella messa a disposizione della procedura di €200,00 mensili, per complessivi €28.800,00, nonché ulteriore liquidità per €9.700,00 già nella sua disponibilità e da versare entro 30 giorni dall'omologa; a ciò si aggiunge una finanza esterna, appostata da sua moglie, di €400,00 mensili per i primi tre anni ed €937,00 per gli ultimi nove anni, per complessivi €115.650,00.



In conclusione, l'attivo messo a disposizione della procedura è pari ad €154.150,00, sufficiente a pagare interamente i crediti prededucibili, i creditori ipotecari ed i creditori con privilegio mobiliare, nonché i creditori chirografi nella misura del 4,74%. Di contro, il piano proposto non prevede la liquidazione di alcun bene di titolarità di [REDACTED]

Il ricorrente ha conclusivamente chiesto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. c.c.i.i.*, con i conseguenti provvedimenti pubblicitari e protettivi del proprio patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione dell'O.c.c., nella persona dell'Avv.ta Sara Ciacci, che ha sostanzialmente confermato il contenuto del ricorso ed ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal ricorrente. Il Gestore della crisi ha confermato quanto rappresentato dall'istante in relazione alle cause del sovraindebitamento, aggiungendo che la debitoria ha natura esclusivamente consumeristica, i debiti scaduti e non pagati contratti personalmente dall'istante ammontano a circa €307.448,65, a fronte di un patrimonio pari a circa €143.900,00, S [REDACTED] non è assoggettabile a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, non ha proposto altre domande di accesso a procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non è mai stato esdebitato.

L'O.c.c. ha riferito che non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, c. 1 c.c.i.i., posto che il ricorrente non ha cagionato né con dolo né con colpa grave il suo sovraindebitamento, che invece deriva esclusivamente dal rilascio delle fidejussioni per vincoli di solidarietà familiare, circostanza questa che può integrare al più la colpa lieve. Inoltre, l'O.c.c. ha riferito che [REDACTED] non ha compiuto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nei cinque anni antecedenti la presentazione del ricorso.

In riferimento alla posizione creditoria originariamente di [REDACTED], il Gestore della crisi ha riferito che il mutuo stipulato il 3 aprile 2007 (quando invero il ricorrente aveva già prestato fidejussioni a favore della moglie Gabriella Serafini) per €100.000,00 è stato concesso senza valutare correttamente il merito creditizio (art. 124 *bis* t.u.b.), dal momento che nel 2006 il ricorrente ha dichiarato un reddito di €9.770,00 annuo, il valore dell'assegno sociale mensile I.n.p.s. era determinato in €389,36, che, moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza i.s.e.e. (2,66), conduce a ritenere che l'ammontare mensile necessario affinché potesse essere mantenuto un dignitoso tenore di vita era di €1.035,70, mentre il reddito mensile di [REDACTED] li era all'epoca pari ad €814,75 mensili. Le successive rinegoziazioni del 2013 e del 2016 non mutano la valutazione sul merito creditizio, alla luce dell'immutevolezza del reddito percepito dal ricorrente.

Il Gestore della crisi ha infine riferito che, alla luce del piano così come sopra descritto, i creditori prededucibili verrebbero soddisfatti entro 24 mesi dall'omologa, il creditore ipotecario [REDACTED] verrebbe soddisfatto nei successivi 7 anni e 9 mesi, il creditore privilegiato immobiliare verrebbe soddisfatto nei successivi 20 mesi, mentre i creditori chirografari verrebbero soddisfatti per gli ultimi 7 mesi di durata del piano, per una durata totale di 12 anni. Il piano sarebbe quindi certamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, che si concluderebbe con un attivo realizzabile di circa €112.300,00 e la soddisfazione parziale di tutti i creditori, a fronte di un attivo di €154.150,00 derivante dalla procedura di ristrutturazione dei debiti, anche al netto dei costi della procedura.

Con il decreto *ex art. 70 c.c.i.i.* del 5 dicembre 2024 sono state concesse le misure protettive richieste dal ricorrente.



In data 9 gennaio 2025, il Gestore della crisi ha depositato le osservazioni mosse al piano di ristrutturazione dei debiti avanzate da [REDACTED] la quale ha in primo luogo eccepito che i debiti sorti dalla concessione di fideiussioni da parte di [REDACTED] ernali e a favore di sua moglie non avrebbero natura consumeristica, con conseguente impossibilità di adoperare lo strumento *ex artt. 67 e ss. c.c.i.i.* In secondo luogo, non vi sarebbe alcun riscontro documentale di come le somme ricevute in prestito negli anni siano state impiegate, di talché sarebbe impossibile ricostruire le cause per le quali i contratti sono stati stipulati. Le somme concesse da B [REDACTED] rebbero poi state utilizzate per pagare parte delle spese di avvio della presente procedura, realizzando così un abuso dello strumento legislativo azionato; l'immeritevolezza del ricorrente emergerebbe altresì dalla circostanza che, al momento della stipula del contratto di cessione del quinto [REDACTED] i era consapevole della definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (dal momento che aveva già presentato istanza per la nomina di un Gestore della crisi) ed abbia dolosamente celato tale situazione. Il piano proposto dovrebbe dichiararsi inammissibile anche per un ulteriore duplice ordine di ragioni: da un lato, dal momento che il compenso dell'O.c.c. è stato in parte pagato e, dall'altro, per l'ammissione del compenso per l'*advisor* [REDACTED] in via privilegiata nella misura del 100%, nonostante l'art. 6, c. 1, lett. b) c.c.i.i. specifichi che la prededuzione copre solo il 75% del credito, a condizione che il piano venga omologato. Il piano non produrrebbe alcun vantaggio a favore dei creditori chirografari, con conseguente carenza di causa concreta della proposta, mentre l'alternativa liquidatoria permetterebbe di incrementare l'attivo da ripartire e sarebbe quindi maggiormente soddisfattiva per l'intero ceto. In conclusione, [REDACTED] ha chiesto il rigetto della domanda di omologa.

In data 9 gennaio 2025, l'O.c.c. ha preso posizione sulle osservazioni presentate da [REDACTED] [REDACTED] d ha proposto modifiche al piano, affermando *in primis* che la relazione è corredata dai documenti dimostrativi delle fideiussioni rilasciate dal [REDACTED] nell'introduzione dell'esecuzione immobiliare in forza delle stesse; non vi sarebbe nessun dovere di verifica sulla gestione dell'attività della moglie del ricorrente, [REDACTED] al momento che questa non è parte della presente procedura. Stando a quanto riferito dal Gestore della crisi, alla luce dell'orientamento di legittimità (Cass. 742/2020 e Cass. SS.UU. 5868/2023), S [REDACTED] dovrebbe considerarsi consumatore, attesa la mancanza di qualsiasi partecipazione nell'attività di sua moglie. Il ricorso non integrerebbe alcun abuso del diritto, essendo la finalità della procedura indirizzata proprio a garantire una "seconda possibilità" a chi se ne avvale, fatta salva in ogni caso, ove vi siano fideiussioni, la possibilità di aggredire direttamente il patrimonio del debitore principale. Le somme versate da [REDACTED] tema non sono state utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario, che viceversa viene soddisfatto principalmente dalla finanza esterna messa a disposizione [REDACTED] credito di [REDACTED] [REDACTED] potrebbe considerarsi funzionale all'esecuzione del piano, essendo stato ottenuto solo per permettere al sovraindebitato di domandare la conversione del pignoramento, che però è stata rigettata e dunque tali somme sono rimaste nella disponibilità del ricorrente, che le ha messe a disposizione della procedura, dimostrando così la sua buona fede. Ciononostante, alla luce delle osservazioni pervenute, il [REDACTED] proposto di pagare l'acconto dell'O.c.c. [REDACTED] e le spese legali dell'*advisor*, anziché con le somme acquisite da [REDACTED], mediante finanza esterna proveniente dalla figlia, A [REDACTED] sicché il riferimento all'art. 6 c.c.i.i. non troverebbe più alcun rilievo. Il compenso per il precedente *advisor*, [REDACTED] che non ha presentato osservazioni, sarebbe stato



inserito interamente in privilegio nonostante l'art. 6 c.c.i.i. prevede la possibilità di porre il 75% dello stesso nel grado di credito prededucibile. Non sarebbe corretto sostenere che [REDACTED] nel momento in cui ha chiesto ed ottenuto il finanziamento da [REDACTED] aveva già avviato la procedura da sovraindebitamento, in quanto nessuna domanda giudiziale era stata depositata in Tribunale né tantomeno era stata compiuta attività dall'O.c.c.; in ogni caso, la rata mensile prevista dal menzionato finanziamento era pari ad €184,00, a fronte di una pensione di circa €1.000,00 e quindi non vi sarebbe nessun ricorso al credito volto a determinare con dolo o con colpa grave il sovraindebitamento. Ciò sarebbe ulteriormente acclarato in quanto [REDACTED] avrebbe dovuto verificare la situazione economica e finanziaria del ricorrente, anche mediante l'uso delle banche dati, e dunque tale omissione non può riverberare ai danni del ricorrente, accusandolo di aver posto in essere una condotta dolosa. Non potrebbe condividersi la tesi di [REDACTED] secondo cui l'alternativa liquidatoria sarebbe maggiormente favorevole per il ceto creditorio, per le ragioni già evidenziate nella relazione depositata unitamente al ricorso. L'O.c.c. ha quindi proposto una modifica al piano incidente solo sulla somma complessiva accordata ai creditori chirografi, mediante l'integrazione della somma di €4.000,00 versata da A [REDACTED], portando la somma riconosciuta ai creditori chirografari a complessivi €11.962,50, con una percentuale di soddisfo che passa dal 4,74% al 7,11%.

In data 8 febbraio 2025, B [REDACTED] ha depositato nuove osservazioni al piano, così come riformulato dall'O.c.c., riferendo nuovamente che il debito derivante dalle fideiussioni non avrebbe natura consumeristica e che le somme acquisite a seguito del finanziamento sarebbero state utilizzate per il pagamento dell'acconto dell'O.c.c. e delle spese legali dell'*adviso* [REDACTED] spregio alla *par condicio creditorum*. Da ultimo, [REDACTED] ha confermato che [REDACTED] avendo proposto istanza per la nomina di un Gestore della crisi nel novembre 2022, al momento della richiesta del finanziamento (risalente al giugno 2024), era pienamente consapevole della sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Pertanto, [REDACTED] ha insistito per il rigetto della richiesta di omologa.

In data 14 maggio 2025, il Gestore della crisi ha depositato una nota di precisazione della classe dei creditori chirografari, con cui ha affermato che il 13 maggio 2025 [REDACTED] ha specificato di vantare un credito di €1.575,05, di grado chirografo, nei confronti del ricorrente, derivante dallo scoperto di conto corrente intestato a [REDACTED] e nei cui rapporti il ricorrente ha prestato fideiussione. L'O.c.c. ha riferito che [REDACTED] non ha presentato osservazioni al piano di ristrutturazione e che, in qualità di creditore chirografo, il relativo credito dovrebbe essere soddisfatto nella percentuale del 7,11%, al pari degli altri creditori di medesimo grado. La somma destinata a tale creditore, pari ad €112,00, sarebbe pagata mediante l'avanzo cautelativo di circa €500,00 previsto nel piano.

All'udienza del 15 maggio 2025, le parti si sono riportate agli scritti già depositati e ci si è riservati per la decisione relativa all'omologa del piano di ristrutturazione.

Tralasciati i profili relativi all'ammissibilità del piano, di cui si è già dato conto con il decreto ex art. 70 c.c.i.i. emesso in data 5 dicembre 2024, e venendo al merito della proposta, occorre sottolineare in punto di diritto che questa deve indicare tempi e modalità per superare la crisi e può avere un contenuto libero (art. 67, c. 1 c.c.i.i.). A seguito della comunicazione della proposta, una valutazione



sulla convenienza della stessa è devoluta ai creditori ai sensi dell'art. 70, c. 3 c.c.i.i., i quali possono presentare delle osservazioni al piano, eventualmente opponendosi alla sua omologa. Sulla base di tale dato testuale, la giurisprudenza di merito (*ex multis* Tribunale di Roma del 2 ottobre 2023) ritiene che, nel caso in cui nessuno dei creditori contesti il piano e non presenti osservazioni, la proposta, già dichiarata ammissibile e ritenuta fattibile (così si esprime l'art. 70, c. 7 c.c.i.i.), può essere senz'altro omologata. Qualora, viceversa, i creditori proponano osservazioni, queste devono essere esaminate dal Giudice, che, previa valutazione dell'ammissibilità della contestazione ai sensi dell'art. 69, c. 2 c.c.i.i., può superarle nel caso in cui *"ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata"* (art. 70, c. 7 c.c.i.i.).

Vanno quindi puntualmente esaminati i motivi di contestazione mossi da [REDACTED] unico creditore che si è opposto all'omologa del piano di ristrutturazione.

Il primo motivo di contestazione, fondato su una presunta lacunosità della produzione documentale e sulla natura non consumeristica del debito di [REDACTED], non è fondata. Premesso che la presente procedura riguarda solo la posizione del ricorrente e non anche di sua moglie, [REDACTED], titolare di una ditta individuale a favore della quale [REDACTED] restato le fideiussioni che hanno provocato lo stato di sovraindebitamento, non si comprende per quale motivo il ricorrente o l'O.c.c. avrebbero dovuto versare in atti riscontri documentali relativi all'andamento dell'attività individuale della [REDACTED] essendo sufficiente la prova documentale delle fideiussioni (versate in atti ai documenti n. 52-55 del ricorso) e l'avvio della procedura esecutiva immobiliare, iscritta a [REDACTED] (si vedano i documenti n. 10, 38, 62, 63 e 68 allegati al ricorso e l'allegato n. 3 del deposito del 9 gennaio 2025), da cui può desumersi lo stato di sovraindebitamento.

La concessione di garanzie personali a favore di un imprenditore, diversamente da quanto sostenuto da [REDACTED] non esclude la natura consumeristica del debito e, conseguentemente, non impedisce la possibilità di utilizzare lo strumento normativo di cui agli artt. 67 e ss. c.c.i.i.. La giurisprudenza di legittimità si è assestata, anche alla luce dei più recenti orientamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulla tesi secondo cui non può escludersi la qualifica di consumatore rivestita dal fideiussore, in tutti i casi in cui la concessione della garanzia non rientra fra gli atti funzionali all'esercizio di attività professionale. In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite ha riferito che *"Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)"* (Cass. SS.UU. 5868/2023).

Ebbene, nel caso in esame la natura consumeristica del debito derivante dalle fideiussioni rilasciate dal ricorrente a favore di sua moglie non può in alcun modo escludersi, dal momento che questi non ha mai compiuto alcuna attività lavorativa all'interno della ditta di sua moglie (avendo sempre lavorato presso altra ditta ed essendo pensionato dal 2012, come emerge dai documenti di cui



all'allegato n. 31 del ricorso), né ha rivestito alcun ruolo in essa, avendo viceversa prestato le garanzie solo per *affectio familiaris* nei confronti di [REDACTED] non anche alla ditta in capo a questa.

Non è chiara la contestazione mossa da [REDACTED] relativa al mancato riscontro documentale delle somme ricevute in prestito negli anni. Sotto questo profilo, sia la relazione dell'O.c.c. che il ricorso chiariscono che lo stato di sovraindebitamento è sorto principalmente a causa delle fideiussioni già citate, sicché le "somme ricevute" a cui la Banca opponente fa riferimento potrebbero essere esclusivamente quelle oggetto del contratto di mutuo stipulato nel 2007, essendo del tutto avulsa dalla presente procedura la destinazione delle somme ricevute da [REDACTED] in virtù di contratti di finanziamento bancari stipulati in via esclusiva da questa nel corso degli anni. Ebbene, il riferimento all'uso delle somme ricavate dal finanziamento del 2007 potrebbe assumere rilievo solo ai fini di eventuali ragioni ostative soggettive all'omologa, così come tratteggiate all'art. 69, c. 1 c.c.i.i.; tuttavia, nel caso in esame, tali condizioni ostative non possono dirsi integrate, dal momento che, stando a quanto riferito dal [REDACTED] il mutuo contratto nel 2007 è stato contratto a seguito dei gravi problemi di salute che hanno interessato la moglie [REDACTED] (come emerge anche dal documento n. 56 allegato al ricorso, dove si legge che questa è sottoposta a cura farmacologica dal 2008), al fine di sostenerla economicamente a fronte di debiti tributari facente a lei capo. La difficoltà di pagare una rata originariamente di €850,00 mensili (a fronte di un reddito di poco superiore) ha spinto il ricorrente a domandare ed ottenere la rinegoziazione del mutuo nel 2009, nel 2013 e nel 2016, portando la rata ad €548,00 mensili, dimostrando in questo modo di voler onorare il proprio debito. Tanto basta, quindi, ad escludere la malafede, la colpa grave o la frode nella determinazione della situazione di sovraindebitamento.

Privo di pregio è l'ulteriore motivo di contestazione avanzato da [REDACTED] relativo all'abuso dello strumento legislativo per via del suo utilizzo solo per salvaguardare il patrimonio immobiliare del debitore e per soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario anche mediante somme finanziate dalla banca opponente, che invero sono state destinate al pagamento del compenso del Gestore e dell'*advisor*. Sotto un primo profilo, non può condividersi la tesi secondo cui la proposta di ristrutturazione dei debiti, se indirizzata alla salvaguardia del patrimonio del debitore, integrerebbe un abuso del diritto: al contrario, gli strumenti per far fronte al sovraindebitamento previsti dal Codice della Crisi sono espressamente indirizzati a gestire la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con la specifica finalità di garantire una seconda *chance* ai sovraindebitati (c.d. *fresh start*), dandogli modo anche di salvaguardare in tutto od in parte il loro patrimonio mobiliare od immobiliare.

Né è dato comprendere in che modo sarebbe ostativo all'omologa la circostanza che le somme di denaro acquisite da [REDACTED] in virtù del finanziamento concesso da [REDACTED] ma sono state messe a disposizione della procedura e, in parte, utilizzate per il pagamento del compenso dell'O.c.c. e dell'*advisor*. Il ricorrente ha infatti stipulato nel 2024 con [REDACTED] un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio al fine di acquisire la provvista necessaria ad accedere alla conversione del pignoramento *ex art. 495 c.p.c.*, in seno alla procedura esecutiva immobiliare iscritta con [REDACTED] e oggi ancora pendente presso [REDACTED]. Tuttavia, l'istanza è stata rigettata in quanto ritenuta tardiva, sicché le somme a tale scopo acquisite sono rimaste nella disponibilità di [REDACTED] il quale può disporre nel modo che ritiene più opportuno; conseguentemente, non si vede per quale ragione l'uso di tali somme per il pagamento di parte del compenso dell'O.c.c. e dell'*advisor* possa deporre per l'inammissibilità del ricorso, dal



momento che il [REDACTED] versato all'O.c.c. solo una percentuale minima (e non integrale, come nel caso affrontato dal Tribunale di Forlì citato nelle osservazioni proposte dalla banca opponente) del compenso, necessaria ad avere accesso alla presente procedura.

Sotto questo profilo, non può condividersi neanche quanto affermato da [REDACTED] secondo cui al credito da questa vantato dovrebbe attribuirsi natura prededucibile, dal momento che il finanziamento dovrebbe ritenersi funzionale all'esecuzione del piano di ristrutturazione. L'art. 6 c.c.i.i., infatti, non attribuisce la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione della procedura in esame, restringendo tale previsione normativa solo al compenso dell'O.c.c., ai crediti professionali (nell'accezione tipica di cui all'art. 2751 bis, n. 2 c.c.) sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per la richiesta di misure protettive, nonché per la presentazione della domanda di concordato preventivo e per il deposito della proposta e del piano. Né la prededucibilità può essere riconosciuta a [REDACTED] virtù dell'art. 6, c. 1, lett. d) c.c.i.i., che invero fa riferimento solo ai crediti legalmente sorti successivamente, e non antecedentemente, alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nonché ai compensi degli organi preposti.

Che il compenso dell'*advisor* [REDACTED] ari ad €22.539,22, debba essere soddisfatto solo nei limiti del 75% è affermazione priva di fondamento, atteso che l'art. 6 c.c.i.i., richiamato nelle osservazioni mosse [REDACTED] fa riferimento a tale percentuale solo in relazione alla prededucibilità e non anche ad un presunto limite di soddisfazione del credito. Nel piano proposto da [REDACTED] in vedere, non viene riconosciuta alcuna prededucibilità al suddetto credito, che viene viceversa posto interamente in grado di privilegio, sicché anche tale eccezione mossa da [REDACTED] non può accogliersi.

Non si ritiene di condividere neanche la tesi secondo cui il [REDACTED] sia immeritevole di avere accesso alla presente procedura, avendo taciuto il suo sovraindebitamento alla B [REDACTED] nel giugno 2024, in sede di stipula del finanziamento con cessione del quinto, e non avendo riferito di aver adito l'O.c.c. nel novembre 2022. Contrariamente a quanto affermato dalla banca opponente, non può sostenersi che il [REDACTED] fosse consapevole di non poter onorare il debito contratto nel giugno 2024 ed abbia quindi fraudolentemente, con malafede o con colpa grave determinato il suo stato di sovraindebitamento. Al contrario, a fronte di un reddito pensionistico di circa €1.000,00, la rata di €184,00 mensile appare oggettivamente sostenibile (anche alla luce delle spese di mantenimento del nucleo familiare per complessivi €900,00 mensili). L'intento fraudolento o comunque colposo del [REDACTED] può escludersi altresì alla luce della corrispondenza telematica depositata in giudizio dall'O.c.c. in data 9 gennaio 2025 (documenti n. 5 e 6), dalla cui lettura emerge che il procedimento n. [REDACTED] avviato a seguito dell'istanza del ricorrente, era stato archiviato alla fine del 2023 e poi riattivato, su apposita istanza del nuovo *advisor* [REDACTED] solo nel settembre 2024, mentre il contratto di finanziamento con [REDACTED] era già stato sottoscritto nel giugno 2024.

Del resto, gli istituti di credito hanno comunque l'obbligo di valutare il merito creditizio ai sensi dell'art. 124 bis t.u.b., eventualmente anche consultando le banche dati pertinenti, sicché Banca Sistema avrebbe ben potuto, a prescindere da quanto riferitogli dal ricorrente, indagare sulla situazione economico-finanziaria dello stesso, venendo così a conoscenza dell'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà del ricorrente e del pignoramento iscritto su tali beni, così evitando, ove ritenuto opportuno, di concedere il finanziamento richiesto.



Neanche la falcidia dei crediti chirografari per un importo superiore al 90% non è di per sé ostativa all'omologa del concordato, in tutti i casi in cui, come chiaramente affermato dall'art. 70, c. 7 c.c.i.i., il credito dell'opponente sarebbe comunque soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. Ebbene, esaminando specificamente la posizione di B [REDACTED] possono sussistere dubbi, in questo caso, circa la convenienza del piano rispetto all'alternativa procedura liquidatoria. L'O.c.c. ha infatti chiarito, con argomentazioni che possono ritenersi certamente condivisibili, che il ricorrente è titolare di diversi immobili, quasi interamente sottoposti alla procedura esecutiva immobiliare già citata, del valore complessivo di €134.200,00; alcuni di questi immobili, nel corso dell'esecuzione forzata, sono stati posti in vendita ed il relativo prezzo si è ridotto a causa degli esperimenti di vendita andati deserti: circostanza questa da cui può desumersi che la procedura di liquidazione controllata permetterebbe di ricavare dalla vendita degli stessi un importo inferiore a quello di stima. A ciò si aggiunga che la procedura di liquidazione controllata non permetterebbe di acquisire parte del reddito da pensione [REDACTED] che dovrebbe essere destinato interamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, mentre sarebbe del tutto esclusa la messa a disposizione di finanza esterna da parte della moglie e della figlia del ricorrente, che costituiscono invero buona parte dell'attivo della procedura. Per tali motivi, l'O.c.c., nella sua relazione, ha chiarito che, anche considerando i costi delle due diverse procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore e liquidazione controllata), l'attivo netto acquisibile nella presente procedura è maggiormente conveniente per tutti i creditori e quindi anche per il ceto chirografo, che altrimenti, in sede di liquidazione controllata, non potrebbe essere soddisfatta o potrebbe esserlo in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal piano di ristrutturazione di cui si chiede l'omologazione.

Così rigettate le contestazioni mosse da [REDACTED] a, venendo ad esaminare la fattibilità del piano – condizione menzionata, assieme all'ammissibilità (di cui si è già dato conto nel decreto ex art. 70, c. 1 c.c.i.i.), all'interno dell'art. 70, c. 7 c.c.i.i. – la proposta avanzata da Sil [REDACTED] non presenta criticità. Il ricorrente ha proposto di versare, entro 30 giorni dall'omologa del piano, la somma di €9.700,00 attualmente nella sua disponibilità, a cui si aggiungono €200,00 mensili per i prossimi 12 anni ed una finanza esterna di €4.000,00 messi a disposizione al momento dell'omologa da sua figlia [REDACTED] €115.650,00 messi a disposizione da [REDACTED] mediante versamento di €433,00 per i primi 3 anni ed €937,50 per i successivi 9 anni; l'attivo complessivo sarebbe quindi pari ad €154.150,00. Il pagamento mensile di €200,00 da parte [REDACTED] è sostenibile, alla luce della sua pensione di poco inferiore ad €1.000,00 (sicché la rata messa a disposizione della procedura ammonta a circa 1/5 del reddito), così come appare sostenibile il pagamento mensile di [REDACTED] che attualmente percepisce un reddito mensile di circa €1.000,00 derivante dalla sua attività di impresa, che proseguirà anche dal 2028, quando a tale reddito si aggiungerà la pensione di circa €500,00 mensili, che permetterà alla moglie del ricorrente di incrementare il pagamento a favore della procedura ad €937,50 mensili. Il reddito residuo non versato alla procedura (pari, approssimativamente, ad €700,00 mensili per il ricorrente e ad €600,00 per sua moglie [REDACTED] [REDACTED] è sufficienti a garantire un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, avendo [REDACTED] stimato le spese necessarie al sostentamento in complessivi €900,00 circa mensili.



Rimane in ogni caso esperibile, da parte dei creditori, lo strumento di tutela previsto dall'art. 72 c.c.i.i., che disciplina i casi di revoca della sentenza di omologa, a cui può addivenirsi anche in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dal piano.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti.

Va da ultimo precisato che l'art. 71, c. 4 c.c.i.i. prevede che il compenso del Gestore della crisi deve essere liquidato dal Giudice solo a conclusione dell'esecuzione del piano di concordato, ferma restando la possibile liquidazione di acconti qualora si provveda ad uno o più riparti parziali dell'attivo incamerato. Ne consegue, dunque, che il compenso del Gestore della crisi non può essere soddisfatto prima di qualsiasi altro credito e nella misura oggetto del preventivo sottoscritto con i ricorrenti ed allegato al ricorso (della cui misura il Giudice può tener conto in sede di liquidazione, secondo il dettato della norma poc'anzi menzionata).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato con ricorso depositato il 3 dicembre 2024 da [REDACTED] alla luce delle modifiche proposte dall'O.c.c. in data 9 gennaio 2025;
2. Dichiarà chiusa la procedura;
3. Dispone che la presenza sentenza venga comunicata, a cura dell'O.c.c., ai creditori ed entro quarantotto ore dal suo deposito sia pubblicata nel sito internet istituzionale del Tribunale di Urbino;
4. Dispone che l'O.c.c. vigili sulla corretta esecuzione del piano, affinché intervenga nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 c.c.i.i., riferisca ogni sei mesi al Giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione e al suo termine presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71, c. 4 c.c.i.i..

Urbino, 28 maggio 2025

Il Giudice delegato
Dott. Francesco Paolo Grippa

